Borse di studio per studenti universitari residenti in provincia di Trento e che si iscrivono in Atenei o Istituti di grado universitario con sede sul territorio nazionale o all'estero - articolo 23 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9. Direttive ad Opera Universitaria di Trento valevoli a decorrere dall'anno accademico 2022/2023 ed assegnazione delle risorse finanziarie per il bando dell'anno accademico 2022/2023 (impegno di spesa di Euro 556.000,00)

Delibera n. 1928 del 28/10/2022

Borse di studio per studenti universitari residenti in provincia di Trento e che si iscrivono in Atenei o Istituti di grado universitario con sede sul territorio nazionale o all'estero - articolo 23 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9. Direttive ad Opera Universitaria di Trento valevoli a decorrere dall'anno accademico 2022/2023 ed assegnazione delle risorse finanziarie per il bando dell'anno accademico 2022/2023 (impegno di spesa di Euro 556.000,00)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1928 Prot. n.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Borse di studio per studenti universitari residenti in provincia di Trento e che si iscrivono in Atenei o Istituti di grado universitario con sede sul territorio nazionale o all'estero - articolo 23 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9. Direttive ad Opera Universitaria di Trento valevoli a decorrere dall'anno accademico 2022/2023 ed assegnazione delle risorse finanziarie per il bando dell'anno accademico 2022/2023 (impegno di spesa di Euro 556.000,00)
Il giorno 28 Ottobre 2022 ad ore 13:15 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI
Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
Assenti: ASSESSORE MIRKO BISESTI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE NICOLA FORADORI
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO : 2022-S116-00203

Il relatore comunica,
la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore" disciplina gli interventi della Provincia Autonoma di Trento "rivolti a favorire il più largo accesso all'istruzione superiore e a consentire il raggiungimento dei più alti gradi di istruzione e di preparazione professionale agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi".
La medesima legge provinciale disciplina anche il funzionamento di Opera Universitaria di Trento,
ente strumentale della Provincia Autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006,
che svolge le funzioni in materia di supporto e assistenza allo studio universitario.
L'art. 4 della sopra richiamata l.p. n. 9/91 attribuisce ad Opera Universitaria di Trento l'erogazione di tutti i servizi di assistenza a favore degli studenti universitari e il successivo art. 17, comma 3,
stabilisce che gli interventi riguardanti i servizi abitativi, gli assegni e le borse di studio sono concessi con procedure concorsuali di selezione, secondo le modalità ed i requisiti che sono individuati nei relativi bandi di concorso.
Il comma 1 dell'art. 23 della precitata l.p. n. 9/91 autorizza la Giunta provinciale, anche avvalendosi di Opera Universitaria, all'erogazione di borse di studio destinate a "studenti residenti in provincia di Trento che si iscrivono in atenei del restante territorio nazionale a corsi di diploma di laurea o di diploma universitario nonché a corsi di diploma di specializzazione o a corsi di perfezionamento".
Il comma 2, del medesimo articolo 23, autorizza, inoltre, la Giunta provinciale, anche avvalendosi di Opera Universitaria, ad erogare borse di studio a favore di studenti "residenti in provincia di Trento che frequentano corsi di laurea, di perfezionamento o di specializzazione presso università
straniere."
Il comma 3 dell'art. 23 della l.p. n. 9/91, prevede che la Giunta provinciale, al fine dell'attuazione dei commi 1 e 2 e tenuto conto di quanto stabilito dall'Opera Universitaria per l'erogazione delle borse di studio agli studenti fuori sede iscritti all'Università di Trento, determini:
a) i criteri e gli indirizzi generali per la concessione delle borse di studio b) i requisiti di reddito e di merito dei richiedenti c) l'entità delle borse di studio, che non sono cumulabili con altre prestazioni finanziarie concesse da enti o da istituti pubblici o privati d) le modalità di erogazione delle borse di studio.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 23 della l.p. n. 9/1991 sopracitata, sono state elaborate le direttive riportate nell'allegato 1), del presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale,
che demandano all'Opera universitaria la realizzazione dell'intervento e contengono i criteri RIFERIMENTO : 2022-S116-00203

generali per l'emanazione del bando per l'assegnazione delle borse di studio a favore degli studenti residenti in provincia di Trento che si iscrivono a corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico o di diploma accademici di primo o secondo livello presso Università o istituti di grado universitario con sede sul territorio nazionale (ad esclusione della Provincia autonoma di Trento) o all'estero, in possesso di specifici requisiti di condizione economica e di merito.
Spetta quindi ad Opera Universitaria l'espletamento di tutte le procedure inerenti la gestione dell'intervento: la predisposizione del bando, sulla base dei criteri individuati con il presente provvedimento, la ricezione delle domande di borsa di studio, l'approvazione della graduatoria sulla base del criterio della condizione economica più disagiata, la liquidazione delle somme spettanti e la verifica del rispetto delle condizioni imposte dal Bando ai beneficiari.
I presenti criteri generali sono valevoli a decorrere dall'anno accademico 2022/2023.
Come anticipato con le direttive approvate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1657 di data 8 ottobre 2021, a decorrere dall'anno accademico 2022/2023 si applicano i seguenti ulteriori requisiti per l'accesso alle borse di studio:
non possono partecipare al bando gli iscritti ad anni successivi al primo di un corso di laurea -

delle professioni sanitarie o del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia,
nonché gli iscritti a corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie, presso una Università con sede in Italia, in quanto per essi sono previste specifiche borse di studio finanziate ai sensi dell'articolo 43 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8 e s.m.;
possono partecipare al bando gli iscritti ad anni successivi al primo che abbiano presentato -
domanda di borsa di studio alla propria Università o Ente per il diritto allo studio di riferimento e siano risultati "non idonei" o "idonei non beneficiari" oppure che NON abbiano presentato domanda di borsa di studio alla propria Università o Ente per il diritto allo studio di riferimento perché in possesso di valori ISEE/ISPE per il diritto allo studio universitario superiori ai limiti fissati dall'Università o Ente per il diritto allo studio di riferimento;
tutte le - matricole o gli iscritti ad un primo anno di laurea o laurea a ciclo unico, possono invece partecipare al bando indipendentemente dal corso di iscrizione e dal possesso o meno dei requisiti necessari per presentare domanda nel proprio Ateneo o Ente per il diritto allo studio di riferimento.
Le risorse finanziarie attualmente disponibili sul capitolo 312100 dell'esercizio finanziario 2022 per il finanziamento del bando per l'anno accademico 2022/2023, comprese le spese di promozione e diffusione, sono pari ad euro 556.000,00. Tenuto conto dell'andamento delle graduatorie degli anni passati, dell'incremento del valore di riferimento delle borse di studio approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 969 del 27 maggio 2022, qualora si rendano disponibili sul bilancio RIFERIMENTO :

provinciale ulteriori risorse finanziarie, il budget assegnato potrà essere integrato con successivi provvedimenti della Giunta provinciale.
Le risorse disponibili per il finanziamento dei bandi riferiti ai successivi anni accademici saranno assegnate annualmente ad Opera universitaria con provvedimento della Giunta provinciale. Le eventuali risorse non utilizzate potranno essere destinate al medesimo intervento negli anni successivi.
Pertanto, con il presente provvedimento si propone:
di approvare le direttive riportate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente -
provvedimento, che demandano ad Opera Universitaria di Trento la realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 23, comma 1, 2 e 3 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 e fissano i criteri generali per la concessione ed erogazione delle borse di studio valevoli a decorrere dall'anno accademico 2022/2023;
di assegnare ad Opera Universitaria di Trento l'importo di euro 556.000,00 disponibile sul -
capitolo 312100 dell'esercizio finanziario 2022 per il finanziamento del Bando per l'anno accademico 2022/2023, (comprese le spese di promozione e diffusione) per l'assegnazione delle borse di studio ai sensi dell'articolo 23, comma 1 e 2 della della legge provinciale 24 maggio 1991,
n. 9, limite entro cui possono essere assegnate le borse agli studenti inseriti nella graduatoria finale.
Si dà atto che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in capo al dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.
Ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 2675 di data 20 dicembre 2013 che approva le prime disposizioni per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'art. 31 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, il responsabile del procedimento è la dott.ssa Cristina Ioriatti,
dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema.
Tutto ciò premesso e considerato,
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione,
- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore";
- visto l'art. 83, comma 1 e 3 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i., per cui la RIFERIMENTO :

documentazione antimafia non è richiesta;

- visto che il presente provvedimento non è soggetto alle disposizioni relative al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all'art. 52 della Legge 234/2012;
- visto l'art. 56 e l'Allegato 4/2 del decreto legislativo 118/2011, tenuto conto dell'esigibilità della spesa;
- visti i pareri espressi dai competenti Servizi provinciali, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale del 15 gennaio 2016, n. 6, rispettivamente del Dipartimento affari finanziari e del Servizio pianificazione strategica e programmazione europea;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni specificate in premessa e ai sensi dell'articolo 23 commi 1, 2 e 3 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, le direttive riportate nell'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che demandano all'Opera universitaria la realizzazione dell'intervento e contengono i criteri generali per la concessione ed erogazione delle borse di studio a favore degli studenti residenti in provincia di Trento che si iscrivono a corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico o di diploma accademici di primo o secondo livello presso Università o istituti di grado universitario con sede sul territorio nazionale (ad esclusione della Provincia autonoma di Trento) o all'estero, in possesso di specifici requisiti di condizione economica e di merito;

2) di stabilire che le direttive di criteri generali di cui al punto 1 del presente provvedimento si applicano a Opera Universitaria di Trento a decorrere dall'anno accademico 2022/2023;

3) di assegnare all'Opera Universitaria di Trento, con sede in Trento, via della Malpensada n. 82/A, C.F. 80003390228, P. IVA 00453340226, per il finanziamento delle borse di studio di cui al presente provvedimento le risorse finanziarie pari ad euro 556.000,00, precisando che trattasi di un'assegnazione a destinazione vincolata;

4) di impegnare l'importo di euro 556.000,00 sul capitolo 312100 dell'esercizio finanziario 2022, tenuto conto del principio dell'esigibilità della spesa ai sensi dell'art. 56 e l'Allegato 4/2 del decreto legislativo 118/2011;

5) di liquidare l'importo assegnato con il presente provvedimento ad Opera Universitaria di Trento a seguito di richiesta di fabbisogni di cassa presentati dall'Ente e tenuto conto delle disponibilità di cassa del Servizio competente alla liquidazione e saranno accreditati sulla contabilità speciale, istituita ai sensi dell'articolo 9 bis della legge provinciale provinciale 14 settembre 1979, n. 7;

6) di dare atto che le modalità di rendicontazione sono specificate nelle direttive riportate nell'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

7) di stabilire che le risorse disponibili per il finanziamento dei bandi riferiti ai successivi anni accademici saranno assegnate annualmente ad Opera universitaria con provvedimento della Giunta provinciale. Le eventuali risorse non utilizzate potranno essere destinate al medesimo intervento negli anni successivi;

8) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto alle disposizioni relative al Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.i.;

9) di precisare che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso;

10) di trasmettere copia della presente deliberazione all'Opera Universitaria di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 16:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.